



Repertorio n. 7668

Raccolta n. 5298

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

Avv. MICHELE D'AMBROSIO
NOTAIO

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di novembre alle ore undici e minuti trenta

16 novembre 2018 ore 11:30

In Montesilvano, Corso Umberto I° n. 124.

Davanti me Avv. Michele D'Ambrosio, notaio in Montesilvano, iscritto al Ruolo dei Distretti riuniti di Teramo e Pescara, è presente il signor TOSCANI VINCENZO, nato a Pineto (TE) il 7 giugno 1951 e ivi residente in Viale dei Garofani n.ro 4, codice fiscale TSC VCN 51H07 F831V, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Gruppo Abruzzese Linfomi" in sigla "G.A.L." Onlus, con sede in Pescara Via Fonte Romana n.8 presso l'U.O. di Ematologia dell'ospedale Spirito Santo, **Codice Fiscale 91097780687**.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria della detta associazione convocata in questo giorno luogo e ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adozione nuovo Statuto sociale ai sensi ai sensi del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che preliminarmente i presenti procedono all'elezione del Presidente dell'Assemblea che viene nominato, con il voto unanime di tutti presenti, nella persona del signor Toscani Vincenzo, il quale dichiara validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, essendo presenti:

- numero 6 (sei) soci su 18 (diciotto) soci, precisamente: Toscani Vincenzo, Toscani Alessandra, Maiorino Elvira, Cetrano Antonio, Fragassi Giorgia e Cirillo Giuseppe.

- parte dell'organo amministrativo nelle persone di:

Toscani Vincenzo – Presidente

Cetrano Antonio – Vice Presidente

Toscani Alessandra – consigliere

Maiorino Elvira – consigliere

Fragassi Giorgia - consigliere

- il Presidente del Collegio dei Revisori, Dr. Giuseppe Cirillo.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone i motivi per cui si rende necessaria e obbligatorio l'adozione di un nuovo Statuto sociale che sostituisce integralmente il precedente, in rispetto della riforma degli "Enti del Terzo Settore"(ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, ed invita l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, come constatato dal Presidente

delibera

di approvare integralmente il nuovo Statuto sociale in base alle nuove disposizioni di legge e conseguentemente adottare la nuova deno-

Estremi registrazione:
Registrato A.E.
Pescara Serie: 1T
Numero: 11044 del
23/11/2018

minazione di: **"Gruppo Abruzzese Linfomi (G.A.L.). ETS - ODV"**.

Si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** il nuovo testo dello Statuto, omessane la lettura per espressa richiesta di parte.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e minuti cinquantacinque del predetto giorno.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparsente che da me interpellato lo approva.

E' stato dattiloscritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed occupa pagine due e fin qui della terza di un foglio e viene sottoscritto alle ore undici e minuti cinquantesette ed è scritto per poche aggiunte di mio pugno.

Firmato in originale in calce Toscani Vincenzo - Michele D'Ambrosio
notaio

Allegato "A" Raccolta n. 5298

STATUTO

"Gruppo Abruzzese Linfomi (G.A.L.). ETS - ODV"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore denominata "Gruppo Abruzzese Linfomi (G.A.L.)", da qui in avanti denominata Associazione.

L'Associazione ha sede nella Regione Abruzzo nel Comune di Pescara.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

ARTICOLO 2

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei settori di attività di interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, con particolare attenzione alla promozione di attività di tipo scientifico, culturale e sociale.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

- Contribuire alla divulgazione delle conoscenze scientifiche aggiornate sul linfoma, necessarie per maturare piena consapevolezza sulla problematica;
- Contribuire alla diffusione della conoscenza nella società civile dei segni e sintomi con i quali il linfoma può manifestarsi. Solo attraverso una diagnosi precoce sarà possibile operare un più tempestivo e più efficace trattamento;
- Promuovere la collaborazione anche con altre Associazioni di Volontariato, nei modi e con i mezzi che si riterranno più idonei, con la finalità di contribuire ad un migliore conseguimento degli scopi sociali;
- Attività di collaborazione con il Registro Tumori dell'Abruzzo (avviata nel 2015), al fine di continuare a contribuire all'aggiornamento dei casi incidenti di tumori ematologici, insorti a carico dei residenti in Abruzzo;
- Promuovere ed organizzare iniziative, meeting, incontri, manifestazioni, convegni, dibattiti, corsi, ed ogni altra attività che possa giovare al miglior conseguimento degli scopi sociali;
- Divulgare con tutti i mezzi più idonei e nei modi più opportuni la conoscenza e gli scopi dell'Associazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di ter-

zi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Le attività dell'Associazione sono svolte esclusivamente nell'ambito della regione Abruzzo e su materie di competenza di detta regione in campo socia-

le.

ARTICOLO 3

I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- Le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- Organizzazioni di volontariato;
- Altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ARTICOLO 4

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

Dovranno essere pagate dai soci le quote associative. Il socio decade auto-

maticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

La qualità di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ARTICOLO 5

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi di-

	rettivi dell'Associazione.	
	Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.	
	ARTICOLO 6	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi dell'Associazione:	
	1) Assemblea dei Soci;	
	2) Consiglio direttivo – Organo di Amministrazione;	
	3) Organo di controllo, qualora nominato;	
	3) Collegio dei probiviri, se nominato.	
	ARTICOLO 7	
	ASSEMBLEA	
	L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.	
	Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta spedizione con comprovata ricezione, almeno 5 giorni pri-	

	ma della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la	
	data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.	
	Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.	
	Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con il diritto	
	di voto, tutti i Soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e	
	purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio	
	spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per la delega da conferirsi per	
	iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ciascun associato può rappresenta-	
	re sino ad un massimo di tre associati con un numero di associati inferiori a	
	cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non	
	inferiore a cinquecento, secondo quanto previsto al comma 3, art. 24 D.	
	Lgs. 117/2017. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche me-	
	diante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corri-	
	spondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'i-	
	dentità dell'associato che partecipa e vota.	
	Le votazioni dei presenti in Assemblea avverranno, su indicazione della	
	stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.	
	All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	IN SEDE ORDINARIA	
	1. Approvare il bilancio;	
	2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;	
	3. Nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo e/o il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsti.	
	4. Nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri, se no-	
	minati.	

5. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

6. Delibera su eventuali ricorsi da parte dei Soci espulsi;

7. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;

2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal vice-presidente, dell'Organo di Amministrazione ovvero in caso di loro assenza o impedimento da altra persona designata dalla maggioranza dei presenti in Assemblea. Il Presidente nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e in seconda convo-

cazione con la presenza del 50% più uno dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide sia l'Assemblea ordinaria e sia straordinaria, anche se non convocate, quando in esse, siano presenti in proprio o per delega, tutti i Soci e vi intervenga la totalità dei componenti degli organi amministrativo e di controllo, se nominato, ovvero questi ultimi siano informati della riunione.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 8

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, nominati dall'Assemblea dei Soci, fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato scegliendo tra il primo dei non e-

letti o in mancanza tra i soci.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, un vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione e ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della medesima; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto o con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale o in caso di urgenza almeno 1 giorno prima. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta

dei presenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario nominato dai consiglieri, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

ARTICOLO 9

ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art.2397 del Codice Civile.

ARTICOLO 10

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci.

ARTICOLO 12

COMITATO TECNICO

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ARTICOLO 13

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Quote associative;
2. Contributi pubblici e privati;
3. Donazioni e lasciti testamentari;

4. Rendite patrimoniali;

5. Raccolte fondi (art. 7 del D.Lgs 117/2017);

6. Entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (art. 6 del D. Lgs. 117/2017);

7. Beni mobili e immobili;

8. Fondi di Riserva costituiti con gli eventuali avanzi di Bilancio.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art.13 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi

pi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ARTICOLO 14

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 15

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi:

Toscani Vincenzo - Michele D'Ambrosio notaio

[illegible]

